

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.
Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006.
Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art.37, comma 2, l. r. 1/1991.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 – 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 2877 del 30/12/2013, con la quale è stata approvata l'attuale versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, in virtù della nota Ares(2013)3521459 del 20/11/2013 dei Servizi della Commissione stessa.

Nel frattempo, sono emerse ulteriori necessità di modifica del PSR 2007-2013, al fine di adeguare lo strumento programmatico alla nuova organizzazione regionale ed all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di aiuti di stato e disposizioni transitorie tra l'attuale e la programmazione 2014-2020.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, sono state approvate alcune modifiche al regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L'articolo 27, paragrafo 12, e l'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 1974/2006 limitano la possibilità di prolungare la durata degli impegni agroambientali, di benessere animale o silvoambientali in corso di esecuzione fino alla fine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento del 2013. Per evitare che eventuali ritardi nel processo di presentazione e di approvazione dei nuovi programmi di sviluppo rurale 2014-2020 interrompano l'attuazione della politica, la Commissione europea ha ritenuto opportuno prorogare la possibilità di prolungare la durata di tali impegni fino alla fine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento del 2014. Al fine di rendere applicabile tale disposizione comunitaria, si rende necessaria una modifica al capitolo 5.3.2 del PSR 2007-2013 Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, adeguando al 2014 la durata dell'impegno per le domande di aiuto delle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f.

In vista della scadenza del 31 dicembre 2013, con Decisione C (2013) 9321 del 18.12.2013 la Commissione europea ha autorizzato la proroga degli aiuti di Stato nel settore agricolo ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia. Al fine di rendere applicabile tale disposizione comunitaria, si rende necessaria una modifica alla scheda della misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli ed al capitolo 9 del PSR 2007-2013 Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato, adeguando al 30 giugno 2014 i riferimenti temporali di validità degli aiuti di stato prorogati dalla Commissione europea.

Analogamente, con Decisione C(2013) 9521 del 18.12.2013 la Commissione europea ha autorizzato la proroga nonché l'eventuale aumento della dotazione di bilancio dei regimi di aiuto notificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito di tale modifica, risulta possibile per gli Stati Membri concludere nuovi impegni fino al 31 dicembre 2015. Al fine di rendere applicabile tale disposizione comunitaria, si rende necessaria una modifica al capitolo 9 del PSR 2007-2013 adeguando alla nuova scadenza del 31.12.2015 i riferimenti temporali di validità degli aiuti di stato prorogati dalla Commissione europea.

Infine, in ottemperanza alla DGR n. 2140/2013, la Giunta regionale ha istituito le proprie nuove strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. A tale proposito si evidenzia che, oltre al cambio nella denominazione delle strutture, con DGR n. 2611 del 30/12/2013 è stato attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, precedentemente in capo alla Direzione Piani e Programmi Settore Primario, al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Pertanto si rende necessario modificare l'attuale formulazione del capitolo 11 del PSR 2007-2013 Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili, sostituendo le precedenti denominazioni e ruoli rispetto alla nuova organizzazione regionali istituite.

Le proposte di modifica dovranno essere sottoposte per informazione al Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 e quindi notificate alla Commissione europea.

Nell'**Allegato A** al presente provvedimento vengono pertanto proposte le modifiche alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, al capitolo 5.3.2 Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, al capitolo 9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato e al capitolo 11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili del PSR 2007-2013.

L'Autorità di Gestione, con il supporto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario provvederà a trasmettere le proposte di modifica al Comitato di Sorveglianza e, una volta approvate, a notificarle alla Commissione europea.

Non comportando modifiche sostanziali al Programma che determinino uno spostamento o una modifica delle priorità strategiche e delle risorse ad esse collegate, il presente provvedimento non è soggetto alle nuove procedure di consultazione e approvazione da parte del Consiglio regionale come previste all'articolo 9 della Legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea".

Il presente provvedimento viene trasmesso altresì alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009 ;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 335/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2013, n. 2877, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

VISTA la Decisione C (2013) 9321 del 18.12.2013 con cui la Commissione europea ha autorizzato la proroga degli aiuti di Stato nel settore agricolo ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia;

VISTA la Decisione C(2013) 9521 del 18.12.2013 con cui la Commissione europea ha autorizzato la proroga nonché l'eventuale aumento della dotazione di bilancio dei regimi di aiuto notificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTA la Deliberazione del 25 novembre 2013, n. 2140, con cui la Giunta regionale ha istituito le proprie nuove strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la Deliberazione del 30/12/2013, n. 2611, con cui la Giunta regionale ha attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, precedentemente in capo alla Direzione Piani e Programmi Settore Primario, al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, al capitolo 5.3.2 Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, al capitolo 9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato e al capitolo 11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili del PSR 2007-2013;

RITENUTO che il presente provvedimento non sia soggetto alle nuove procedure di consultazione e approvazione da parte del Consiglio regionale come previste all'articolo 9 della Legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", non comportando modifiche sostanziali al Programma che comportino uno spostamento o una modifica delle priorità strategiche e delle risorse ad esse collegate;

CONFERMATO che l'Autorità di Gestione, con il supporto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, anche per quanto riguarda la conseguente trasmissione delle proposte di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza e, una volta approvate, alla successiva notifica alla Commissione europea;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RITENUTO inoltre necessario trasmettere il presente provvedimento alla competente Quarta Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, **l'Allegato A** relativo alle modifiche alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, al capitolo 5.3.2 Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, al capitolo 9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato e al capitolo 11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili del PSR 2007-2013;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle nuove procedure di consultazione e approvazione da parte del Consiglio regionale come previste all'articolo 9 della Legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", non contenendo modifiche sostanziali al Programma che comportino uno spostamento o una modifica delle priorità strategiche e delle risorse ad esse collegate;
4. di incaricare l'Autorità di Gestione, con il supporto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, di presentare le proposte di modifica al Comitato di Sorveglianza e, una volta approvate, di notificarle alla Commissione europea, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria;

5. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 37, comma 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

**5.3.1.2.3 Misura 123 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli**

Al riquadro 7. “Livello ed entità dell’aiuto”, al quinto capoverso, il primo trattino viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

- ISA SPA Aiuto di Stato N 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C(2009) 4534 del 17 06 2009 con scadenza 31/12/2013 (punto 2.2 della decisione).

CORRIGE

- ISA SPA Aiuto di Stato N 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C(2009) 4534 del 17 06 2009 con scadenza 31/12/2013 (punto 2.2 della decisione), prorogato al 30/06/2014 con decisione C(2013) 9231 del 18/12/2013.

Capitolo 5.3.2 Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Il paragrafo “Norme comuni alle misure ai fini specifici dell’art. 27 del Regolamento CE n. 1974/2006”, viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

In base alla possibilità prevista dall’art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 679/2011, si ritiene di introdurre la possibilità di adeguare gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d e 214e, attraverso il prolungamento della durata dell’impegno stesso. A tale proposito, si evidenzia che la durata dell’impegno non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.

CORRIGE

In base alla possibilità prevista dall’art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 335/2013, si ritiene di introdurre la possibilità di adeguare gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f attraverso il prolungamento della durata dell’impegno stesso. A tale proposito, si evidenzia che la durata dell’impegno non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2014.

Capitolo 9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato

Al terzo capoverso, il primo trattino viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

– un regime di aiuto sotto forma di finanziamento agevolato, in applicazione del Regime di aiuto ISA SPA Aiuto di Stato N 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C(2009) 4534 del 17 06 2009 con scadenza 31/12/2013 (punto 2.2 della decisione).

CORRIGE

– un regime di aiuto sotto forma di finanziamento agevolato, in applicazione del Regime di aiuto ISA SPA Aiuto di Stato N 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C(2009) 4534 del 17 06 2009 con scadenza 31/12/2013 (punto 2.2 della decisione), prorogato al 30/06/2014 con decisione C(2013) 9231 del 18/12/2013.

Nella seconda Tabella del capitolo 9., la prima riga viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale	Per gli interventi riguardanti il settore forestale il regime è conforme all’Aiuto di Stato n. SA.34625 (2012/N) – Italia “Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali – Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione rivolte ad addetti del settore forestale”	Dal 27.06.2012 fino al 31.12.2013

CORRIGE

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale	Per gli interventi riguardanti il settore forestale il regime è conforme all’Aiuto di Stato n. SA.34625 (2012/N) – Italia “Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali – Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione rivolte ad addetti del settore forestale”, prorogato al 31.12.2015 con decisione C(2013) 9521 del 18.12.2013	Dal 27.06.2012 fino al 31.12.2013 Dal 01.01.2014 fino al 31.12.2015

Capitolo 11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Al paragrafo 11.1 “Le Autorità responsabili”, il primo box viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Direzione Piani e Programmi Settore Primario
Segreteria Regionale per la Programmazione e il Bilancio
Regione Veneto
Via Torino, 110
30172 Mestre-Venezia;

CORRIGE

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Regione Veneto
Via Torino, 110
30172 Mestre-Venezia;

Al paragrafo 11.1 “Le Autorità responsabili”, al sesto capoverso, la prima frase viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

La Direzione Piani e Programmi Settore Primario in qualità di Autorità di Gestione è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR e garantisce:

CORRIGE

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR e garantisce: